



Lodi, 12 Ottobre 2012
Prot. N. 36345/2012
Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 440/2012 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

OGGETTO: Provvedimento contingibile ed urgente inerente la prevenzione ed il contenimento dei fenomeni acuti di inquinamento atmosferico con particolare riferimento alla concentrazione di PM10 nel territorio comunale di Lodi.

IL SINDACO

- ❑ Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la Deliberazione di C.C. 24 Giugno 2003 n° 85 riguardante i criteri e procedure per l'adozione di provvedimenti di emergenza per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico;
- ❑ Richiamata la Deliberazione di G.R. n.5290 del 02 Agosto 2007 "Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico" modificata dalla Deliberazione G.R. n.10118 del 07 Agosto 2009;
- ❑ Richiamato l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della d.G.R. n.5290 del 02 Agosto 2007, riguardante la suddivisione del territorio regionale ai sensi del D.L. 351/99 e dalla L.R. 24/06;
- ❑ Richiamato l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della d.G.R. n.7635 del 11 Luglio 2008, riguardante le ulteriori disposizioni inerenti le modalità di attuazione delle nuove misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, ai sensi della L.R. 11 dicembre 2006 n.24 art. 13 e 22. Terzo provvedimento attuativo inerente gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.
- ❑ Vista la Deliberazione di G.R. n.8/9958 del 29 Luglio 2009 "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare – Introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli - Modifica e integrazione della deliberazione di G.R. n.5290/07 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria);
- ❑ Preso atto della necessità di recepire le misure e i provvedimenti relativi alla circolazione veicolare stabiliti dalla Regione Lombardia, stante l'inserimento del territorio del Comune di Lodi nella zona del territorio lombardo caratterizzata da elevata densità di emissioni di PM10 primario, Nox e COV, nonché da maggiori densità abitativa, industriale e di traffico e disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato;



ORDINA

- Nel periodo **15 Ottobre 2012 ÷ 15 Aprile 2013**, dal **lunedì** al **venerdì** (festivi infrasettimanali esclusi), dalle ore **07.30** alle ore **19.30**, è istituito all'interno della porzione di territorio comunale delimitata dal seguente perimetro:
- Via Cavallotti intersezione P.le Crema
 - V.le Milano rotatoria Via Torino/S.P.202
 - Via Torino intersezione Via Bologna
 - P.za Savarè intersezione Via Perugia
 - Via Napoli intersezione Via del Belgiardino (lungo fiume)
 - Via Fè intersezione Via Minoia
 - Via del Sandone intersezione S.S. (Emilia)
 - V.le Europa intersezione V.le Pavia
 - V.le Europa intersezione Via della Marescalca
 - V.le Europa intersezione Via Di Vittorio
 - V.le Europa intersezione Via Raffaello Sanzio
 - Via Buozzi intersezione Via Di Vittorio (rotatoria)
 - Via Haussman intersezione Via Maestri del Lavoro
 - Via Maestri del Lavoro (uscita parcheggio Centro Commerciale Lodi)
 - Via Rossa intersezione S.S.9 (Emilia)
 - Via della Baroncina intersezione S.S.9 (Emilia)
 - S.S.9 intersezione Via Lutero
 - Via S.Colombano intersezione P.le Olimpia/Via Dalla Chiesa
 - V.le Piacenza intersezione S.S.9 (Emilia)
 - Via Massena intersezione Via Terzaghi
 - Via Massena intersezione Via Cremonesi

il divieto di **circolazione**, esteso alle seguenti **categorie di veicoli a motore**:

- Autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (veicoli detti "pre-Euro 1" a benzina);
- Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2 omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE;
- Veicoli per trasporti specifici e per uso speciale classificati Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel di cui all'articolo 54 comma 1 lett. f) e g) del D.L. n.285/1992 (vedi allegato 2), elencati all'articolo 203 del D.P.R. 495/92;

Rimane esteso, su tutto il **territorio della Regione Lombardia**, il provvedimento di **fermo permanente 0/24 (ovvero senza data di termine del provvedimento)** per le seguenti categorie di veicoli:

- **Motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi** non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5, e successive direttive (veicoli detti "pre-Euro 1" a due tempi);
 - **Autobus M3** di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel utilizzati per i servizi Trasporto Pubblico Locale (TPL) fatte salve le deroghe previste al punto 2) lettere a+i dell'Allegato 2 alla D.G.R. 28 Luglio 2009 n. 8/9958;
- Deroga alle prescrizioni riguardanti il transito è, in ogni caso, prevista per le seguenti categorie di veicoli:
- Veicoli elettrici leggeri da città;
 - Veicoli ibridi e multimodali;
 - Micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
 - Veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;



Settore 7 - Ufficio Viabilità

- Veicoli alimentati a gasolio dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa.
 - Veicoli storici, purchè in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di idoneità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell'art.60 comma 4 del C.d.S. (D.L. n°285/92);
 - Veicoli classificati come macchine agricole di cui all'articolo 57 del D.L. n.285/1992;
 - Motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
 - Veicoli, motoveicoli e ciclomotori delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi di Polizia Locale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - Veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - Scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con D.G.R. 15/06/2007 n°4924 e con D.G.R. 27/12/2007 n°6418 e successivi provvedimenti;
 - Veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
 - Autovetture targate CD e CC;
 - Veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, quali gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per servizi di mensa);
 - Veicoli utilizzati dagli operatori dei mercati ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario a consentire il deflusso degli stessi dalle aree pubbliche allo scopo destinate ed al successivo raggiungimento del proprio domicilio;
 - Veicoli utilizzati dagli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni) limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
 - Veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
 - Veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n.332 del 03 Febbraio 1998;
 - Veicoli utilizzati da personale medico/medico veterinario in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
 - Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, ecc.) in grado di esibire relativa certificazione medica;
 - Veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
 - Veicoli utilizzati dai ministri di culto di qualsiasi confessione per l'esercizio delle proprie funzioni;
 - Veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
 - Veicoli appartenenti alle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art.116 del D.L. n°285/92;
 - Veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- E' da intendersi altresì parte integrante della presente ordinanza ogni eventuale ulteriore deroga stabilita in materia dalla Giunta Regionale.



Settore 7 - Ufficio Viabilità

□ **Spegnimento motori**

Si applicano su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre 2011 al 15 aprile 2012 i seguenti obblighi:

- a) lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- b) lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e a mezzo di ogni altro regolamentare sistema di comunicazione all'utenza. L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica di aggiornamento.

Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.


In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di gg.60 (sessanta) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

II SINDACO
Lorenzo GUERINI



ALLEGATO 1



ZONA A1: Elenco Comuni

Bergamo:

ALBANO SANT'ALESSANDRO, ALZANO LOMBARDO, ARCENE, AZZANO SAN PAOLO, BERGAMO, BOLTIERE, BREMBATE, BRUSAPORTO, CANONICA D'ADDA, CISERANO, CURNO, DALMINE, FILAGO, GORLE, GRASSOBIO, LALLIO, MONTELLO, MOZZO, NEMBRO, ORIO AL SERIO, OSIO SOPRA, OSIO SOTTO, PEDRENGO, PONTE SAN PIETRO, PONTERANICA, PONTIROLO NUOVO, RANICA, SAN PAOLO D'ARGON, SCANZOROSCIATE, SERIATE, STEZZANO, TORRE BOLDONE, TORRE DE' ROVERI, TREVIGLIO, TREVILOLO, VERDELLINO, VILLA DI SERIO

Brescia:

BORGOSATOLLO, BOTTICINO, BOVEZZO, BRESCIA, CASTEL MELLA, CASTENEDOLO, CELLATICA, COLLEBEATO, CONCESIO, FLERO, GARDONE VALTROMPIA, GUSSAGO, LUMEZZANE, MARCHENO, NAVE, REZZATO, RONCADELLE, SAN ZENO NAVIGLIO, SAREZZO, VILLA CARCINA

Como:

AROSIO, CABIATE, CANTU', CAPIAGO INTIMIANO, CARUGO, CASNATE CON BERNATE, COMO, FIGINO SERENZA, FINO MORNASCO, GRANDATE, LIPOMO, MARIANO COMENSE, NOVEDRATE, SENNA COMASCO

Cremona:

BONEMERSE, CASTELVERDE, CREMONA, DOVERA, GADESCO PIEVE DELMONA, GERRE DE' CAPRIOLI, MALAGNINO, PERSICO DOSIMO, SESTO ED UNITI, SPINADESCO

Lecco:

AIRUNO, BRIVIO, CALCO, CERNUSCO LOMBARDONE, IMBERSAGO, LOMAGNA, MERATE, OLGiate MOLGORA, OSNAGO, PADERNO D'ADDA, ROBBIATE, VERDERIO INFERIORE, VERDERIO SUPERIORE

Lodi:

BOFFALORA D'ADDA, CORNEGLIANO LAUDENSE, CORTE PALASIO, LODI, LODI VECCHIO, MONTANASO LOMBARDO, SAN MARTINO IN STRADA, TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Milano:

AGRATE BRIANZA, ARCORE, ARESE, ASSAGO, BARANZATE, BARLASSINA, BERNAREGGIO, BOLLATE, BOVISIO MASCIAGO, BRESSO, BRUGHERIO, BUCCINASCO, CANEGRATE, CAPONAGO, CARATE BRIANZA, CARNATE, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO, CERRO MAGGIORE, CESANO BOSCONI, CESANO MADERNO, CESATE, CINISELLO BALSAMO, COLOGNO MONZESE, CONCOREZZO, CORMANO, CORSICO, CUSANO MILANINO, DESIO, GARBAGNATE MILANESE, GIUSSANO, LAINATE, LEGNANO, LENTATE SUL SEVESO, LIMBIATE, LISSONE, MEDA, MILANO, MONZA, MUGGIO, NERVIANO, NOVA MILANESE, NOVATE MILANESE, OPERA, PADERNO DUGNANO, PARABIAGO, PARABIAGO, PERO, PESCHIERA BORROMEO, PIOLTELLO, POGLIANO MILANESE, RESCALDINA, RHO, RONCO BRIANTINO, ROZZANO, SAN DONATO MILANESE, SAN GIORGIO SU LEGNANO, SAN GIORGIO SU LEGNANO, SAN VITTORE OLONA, SEGRATE, SENAGO, SEREGNO, SESTO SAN GIOVANNI, SETTIMO MILANESE, SEVESO, USMATE VELATE, VAREDO, VEDANO AL LAMBRO, VERANO BRIANZA, VILLASANTA, VIMERCATE, VIMODRONE

Mantova:

BAGNOLO SAN VITO, BIGARELLO, BORGOFORTE, CASTEL D'ARIO, CASTELLUCCHIO, CURTATONE, MANTOVA, MARMIROLO, PORTO MANTOVANO, RODIGO, RONCOFERRARO, ROVERBELLA, SAN GIORGIO DI MANTOVA, VIRGILIO

Pavia:

BORGARELLO, CARONARA AL TICINO, CERTOSA DI PAVIA, CURA CARPIGNANO, MARCIGNAGO, MEZZANINO, PAVIA, SAN GENESIO ED UNITI, SAN MARTINO SICCOMARIO, SANT'ALESSIO CON VIALONE, TORRE D'ISOLA, TRAVACO' SICCOMARIO, VALLE SALIMBENE

Varese:

BUSTO ARSIZIO, CARONNO PERTUSELLA, CASSANO MAGNAGO, CASTELLANZA, GALLARATE, GERENZANO, ORIGGIO,



ALLEGATO 2

Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale.

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a) furgone isoteramico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirenti;
- e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f) telai con selle per il trasporto di coils;
- g) betoniere;
- h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- n) furgoni blindati per trasporto valori;
- o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- a) trattrici stradali;
- b) autospazzatrici;
- c) autospazzaneve;
- d) autopompe;
- e) autoinaffiatrici;
- f) autoveicoli attrezzi;
- g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- h) autoveicoli gru;
- i) autoveicoli per il soccorso stradale;
- j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- k) autosgranatrici;
- l) autotrebbeiatrici;
- m) autoambulanze;
- n) autofunebri;
- o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- p) autoveicoli per disinfezioni;
- q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- u) autocappella;
- v) auto attrezzate per irrorare i campi;
- w) autosaldatrici;
- x) auto con installazioni telegrafiche;
- y) autoscavatrici;
- z) autoperforatrici;
- aa) autosega;
- bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- cc) autopompe per calcestruzzo;
- dd) autoveicoli per uso abitazione;
- ee) autoveicoli per uso ufficio;
- ff) autoveicoli per uso officina;
- gg) autoveicoli per uso negozio;
- hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.